

Oggetto: Convenzione tra la Comunità della Paganella e la Comunità della Valle di Cembra per l'effettuazione di un concorso unico per il reclutamento di personale nella figura professionale di "assistente sociale – categoria D – livello base" ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Tra le parti

1. La Comunità della Paganella, in persona del Presidente pro-tempore Arduino Zeni, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità in Andalo, in piazza Paganella n. 3, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 09.08.2022, esecutiva, codice fiscale n. 96085230223;
2. La Comunità della Valle di Cembra, in persona del Presidente pro-tempore Simone Santuari, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità in Cembra, in piazza San Rocco n. 9, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 25.08.2022, esecutiva, codice fiscale n. 96084540226.

Premesso:

- che l'articolo 99, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 3 del 3 maggio 2018 e ss.mm. e ii., che in forza del rinvio operato dall'art. 14, comma 7, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. trova applicazione anche nei confronti delle Comunità, prevede che i Comuni possano stipulare apposite convenzioni con altre Amministrazioni o con associazioni rappresentative dei Comuni per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale.
- che sia la Comunità della Paganella che la Comunità della Valle di Cembra, a seguito dell'istituzione del modulo organizzativo "Spazio Argento" all'interno dei relativi Servizi Socio-assistenziali, le cui linee guida sono state approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1719 del 23 settembre 2022, sono intenzionati a procedere all'assunzione di personale assistente sociale, per implementare le funzioni di Spazio Argento assegnate alle Comunità.
- che, per evidenti ragioni legate sia ai minori costi della procedura, che al minor impegno amministrativo delle strutture degli Enti si intende effettuare un unico concorso per il reclutamento di n. 2 unità di personale nella figura di assistente sociale – categoria D – livello base;
- che, ai fini di disciplinare le modalità di effettuazione del concorso unico, le Amministrazioni della Comunità della Paganella e della Comunità della Valle di Cembra hanno convenuto di approvare una specifica convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione la Comunità della Paganella e la Comunità della Valle di Cembra convengono di procedere alla copertura dei rispettivi ed attuali fabbisogni di personale nella figura professionale di assistente sociale – categoria D – livello base” mediante un unico concorso pubblico, ai sensi dell’articolo 99, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
2. Alla Comunità della Paganella è attribuito il ruolo di Ente capofila della convenzione; alla stessa spetta in particolare il compito:
 - di acquisire, da parte della Comunità della Valle di Cembra, le indicazioni circa il rispettivo fabbisogno di personale, circa il carico orario dello stesso (a tempo pieno o a tempo parziale), nonché, in caso di assunzioni a tempo parziale, circa la volontà di riservarsi in futuro la possibilità di ampliamento dell’orario di servizio;
 - indire la procedura concorsuale, provvedendo all’approvazione del bando di concorso, la sua pubblicazione e diffusione secondo i criteri individuati dalla normativa vigente;
 - seguire l’intera procedura concorsuale, con particolare riferimento all’ammissione e/o esclusione dei candidati, alla nomina della Commissione giudicatrice ed all’approvazione sia dei verbali della Commissione giudicatrice che della graduatoria finale del concorso.
3. La procedura concorsuale sarà effettuata nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di accesso al pubblico impiego nonché nel rispetto delle norme regolamentari vigenti nella Comunità capofila.

ARTICOLO 2

Clausole di operatività

1. Ferma restando la completa autonomia dei singoli enti in ordine alla rispettiva dotazione organica, alle sue modifiche e al suo utilizzo, la Comunità della Valle di Cembra provvederà a comunicare alla Comunità entro il 01 giugno 2023 la volontà di attivare la procedura concorsuale per la copertura dei rispettivi ed attuali fabbisogni di personale nella figura professionale di “assistente sociale – categoria D – livello base”, specificando il numero ed il carico orario dello stesso (a tempo pieno o a tempo parziale) del personale da assumere, nonché, in caso di assunzioni a tempo parziale, la volontà o meno di riservarsi in futuro la possibilità di ampliamento dell’orario di servizio del personale assunto.
2. Nel caso in cui la Comunità della Valle di Cembra non comunichi la volontà di attivare la procedura concorsuale entro il termine fissato al precedente articolo o non provveda ad

effettuare le designazioni di cui all'articolo 5, la Comunità della Paganella procede autonomamente.

3. In questo caso nel bando è precisato che il vincitore del concorso è assunto dalla Comunità della Paganella.
4. Nel caso in cui la Comunità della Valle di Cembra successivamente intenda scorrere la graduatoria per coprire posti nel frattempo resisi vacanti, istituiti o trasformati successivamente all'indizione della procedura concorsuale, o per effettuare assunzioni a tempo determinato, nei casi consentiti, interpella i concorrenti utilmente collocati nei posti che seguono, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

ARTICOLO 3

Bando

1. Il bando di concorso dovrà esplicitamente:
 - a) specificare il numero di posti messi a concorso, con la specifica delle eventuali riserve di posti previste per legge a favore di determinate categorie di cittadini;
 - b) indicare le Comunità interessate all'assunzione specificando, per ogni singolo Ente i posti messi a concorso e la tipologia dei posti (se a tempo pieno o a tempo parziale) e con la precisazione che il concorso è bandito ai sensi della presente convenzione e che la graduatoria approvata dalla Comunità della Paganella avrà validità anche per Comunità della Valle di Cembra aderente alla presente convenzione;
 - c) indicare le modalità di scelta della sede da parte dei vincitori del concorso e le modalità di costituzione del rapporto di lavoro.
 - d) indicare la possibilità per gli Enti convenzionati di scorrere la graduatoria, nei limiti della sua validità, per coprire posti nel frattempo resisi vacanti nello stesso profilo professionale, anche con orario a tempo parziale, nei casi in cui ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni normative e fatta comunque salva la deroga prevista dal comma 3 bis dell'art. 100 della L.R. 2/2018 e s.m. per l'utilizzo della graduatoria anche per la copertura dei posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della procedura concorsuale;
 - e) indicare la possibilità per gli Enti convenzionati di utilizzare la graduatoria anche per eventuali assunzioni a tempo determinato e di concedere la possibilità di utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato o determinato anche ad eventuali ulteriori Enti richiedenti.

ARTICOLO 4

Utilizzo della graduatoria

1. In seguito all'approvazione della graduatoria, al vincitore del concorso è data opzione di essere assunto in uno degli Enti che hanno aderito all'indizione del concorso unico. La priorità di scelta è in ogni caso assicurata a colui che precede in graduatoria.
2. Nel caso di richiesta di utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato da parte di altri Enti, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera e bis) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., nonché a tempo determinato, l'autorizzazione allo scorrimento sarà rilasciata dalla Comunità capofila previo nulla osta della Comunità aderente.

ARTICOLO 5

Commissione concorso

1. La Commissione di concorso è presieduta dal Segretario Generale della Comunità capofila o da un suo delegato, e sarà nominata secondo le norme regolamentari in vigore nell'Ente capofila stesso.
2. Nella Commissione è garantita la rappresentanza paritetica dei componenti proposti dalle Comunità aderenti alla presente convenzione, salvo diverso accordo tra le Amministrazioni.

ARTICOLO 6

Graduatoria e sua efficacia

1. La graduatoria del concorso è unica, ha la validità prevista dall'ordinamento per entrambe le Comunità aderenti e potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato.
2. La graduatoria approvata dalla Comunità capofila avrà validità anche nell'altra Comunità.
3. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, l'utilizzo della graduatoria finale in caso di più posti messi a concorso avverrà in base ai termini di assunzione di ciascuna Comunità.
4. L'assunzione in servizio a tempo indeterminato presso una delle Comunità convenzionate esaurisce il diritto di essere chiamati per ulteriori posti che si rendessero disponibili nell'altra Comunità aderente al medesimo concorso.
5. Nel caso in cui un soggetto utilmente collocato in graduatoria, interpellato per essere assunto, anche a tempo determinato, presso una delle Comunità aderenti alla convenzione, rinunci alla nomina, mantiene la posizione in graduatoria e può essere nuovamente interpellato in caso di successivo scorrimento.
6. L'assunzione a tempo determinato presso una delle due Comunità convenzionate esaurisce temporaneamente, fino alla scadenza del contratto di lavoro, il diritto di essere chiamati per ulteriori posti a tempo determinato che si rendessero disponibili nell'altra Comunità aderente.

7. L'assunzione a tempo determinato presso una delle Comunità convenzionate non pregiudica il diritto di essere chiamati per posti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili presso una delle Comunità convenzionate.
8. Tutte le modalità di scorrimento e di utilizzo della graduatoria sono reciprocamente comunicate da parte delle Comunità aderenti.

ARTICOLO 7

Spese

1. Le spese sono a carico della Comunità che bandisce il concorso e vengono ripartite tra le Comunità aderenti in ragione del 50% ciascuno.
2. Il riparto delle spese sarà trasmesso dalla Comunità capofila alla Comunità aderente successivamente all'approvazione della graduatoria finale.
3. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 8

Durata

1. La presente convenzione ha validità fino alla cessazione della validità della graduatoria del concorso unico indetto in forza della convenzione stessa.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione, si provvede d'intesa tra le due Comunità aderenti.

ARTICOLO 10

Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 1, lettera B) tariffa – Parte II.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale.

COMUNITÀ DELLA

PAGANELLA

Il Presidente

Arduino Zeni

COMUNITA' DELLA VALLE DI

CEMBRA

Il Presidente

Simone Santuari